

Ho imparato a rispettare le idee altrui,  
a arrestarmi davanti al segreto di ogni coscienza,  
a capire prima di discutere,  
a discutere prima di condannare  
(Norberto Bobbio)<sup>1</sup>

Lunedì 11 Ottobre 2004

## **La mediazione penale: dall'oggettivazione del soggetto alla soggettivazione dell'oggetto.**

Relatore: Dott. Giovanni Ghibaudi – Responsabile Centro Mediazione Penale di Torino

Questa sera parleremo di mediazione penale, che si iscrive nella cosiddetta “giustizia riparativa”, tenendo presente, tuttavia, che si tratta di mediazione penale in campo minorile, per cui è necessario inquadrarla nel suo ambito di applicazione.

La riflessione sulla giustizia riparativa ebbe inizio, fra i giudici del Tribunale per i Minorenni di Torino, a seguito della partecipazione di Marco Bouchard e di Duccio Scatolero ad un convegno internazionale dei giudici minorili a Parigi, ove conobbero alcuni colleghi che lavoravano nelle “banlieue” della capitale francese. I giudici parigini avevano messo in atto tutta una serie di attività, incardinate nella filosofia della giustizia riparativa, quale risposta utile a dare un senso all'intervento penale. Una risposta che non fosse solo di condanna, ma anche di responsabilizzazione: da una parte la mediazione, dall'altra le attività di utilità sociale come riparazione del danno, arrecato attraverso il reato, o alla vittima o alla comunità (il danneggiamento alla cosa pubblica, per es., è un danno che tu arrechi all'intera comunità). Da Parigi, Bouchard e Scatolero, tornarono a Torino entusiasti di quello che avevano visto e discusso con i loro colleghi transalpini e, dopo un primo periodo in cui la riflessione si sviluppa solo fra i togati, il tema su quale tipo di risposta al reato è meglio adottare tra quelli esistenti o da attivare innovativamente, se ne comincia a discutere all'interno della Commissione Tecnico Consultiva Regionale su disadattamento e devianza minorile, istituita ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 272/89.

L'entrata in vigore della legge 488/1988 ha introdotto il nuovo ordinamento penale minorile, di cui uno degli elementi cardine è la consapevolezza che i minorenni, seppur coinvolti in azioni trasgressive che possono connotarsi come reato, sono pur sempre dei giovani che si trovano in una fase evolutiva particolare della loro vita: l'adolescenza. Fase adolescenziale connotata dalla voglia di sperimentare e di sperimentarsi, anche attraverso atteggiamenti trasgressivi o di sfida, nella ricerca di un'autonomia del proprio io di fronte a quello dell'adulto. Di conseguenza la risposta al reato minorile è differente da quella prevista per l'adulto in quanto l'articolato legislativo prevede, prima della condanna, diverse tipologie di risposte da parte della magistratura (occasionalità del fatto, irrilevanza del fatto, immaturità del soggetto, messa alla prova), in ogni ordine e grado del procedimento.

---

<sup>1</sup> Norberto Bobbio, *Italia civile*, Passigli, Firenze 1986, pp 11-12

Particolare oggetto di riflessione, nel corso dei lavori della commissione regionale, fu il tema connesso alla risposta al reato, in quanto si era consapevoli di due esigenze fondamentali, soprattutto in una logica di giustizia riparativa:

- ✚ la funzionalità educativa e di responsabilizzazione dell'indagato, che molte volte non ha coscienza né percezione che quanto commesso possa considerarsi reato (non dimentichiamo che gli indagati sono tutti minorenni in età evolutiva);
- ✚ l'offerta di uno spazio fisico informale che garantisca ascolto, attenzione e soddisfazione alla vittima, la quale riceva il giusto riconoscimento nella vicenda del processo penale da cui, nell'ambito della fase dibattimentale, è normalmente esclusa avendo la sola possibilità di parteciparvi quale osservatore passivo di un rito a lei estraneo.

Altro fattore di non minore importanza di cui occorre tener conto è che è sul territorio che nascono e si sviluppano i conflitti, è all'interno della comunità locale che si mantengono o si interrompono le relazioni sociali, ma gli attori sono sempre gli stessi e proprio per questo sono da considerare “attori sociali” più che “attori giudiziari”, secondo la definizione del mediatore tedesco Zauberman<sup>2</sup>. Ma, proprio perché attori sociali, hanno la necessità, e soprattutto il diritto (anche se formalmente non ancora riconosciuto), di riappropriarsi della gestione di quel conflitto scaturito da un reato che può anche essere irrilevante, dal punto di vista giuridico, ma che irrilevante non è dal punto di vista della percezione sia personale, per quanto attiene la vittima, sia sociale, per quanto attiene la comunità.

La maggior parte degli episodi nei confronti dei quali ci troviamo ad intervenire, come mediatori, non sono episodi cruenti. La maggior parte dei reati sono i cosiddetti “reati bagatellari”, quelli generalmente “ascrivibili a querela” che riguardano danneggiamenti, lesioni, ingiurie, disturbo della quiete pubblica, etc..., ma non mancano gli scippi, le rapine, i furti. Si tratta di reati che si sviluppano, il più delle volte, a seguito di un conflitto fra pari o con adulti o negli ambienti aggregativi (scuola, centri d'incontro, società sportive..), o sul territorio adiacente suddetti ambienti. A differenza di quanto si possa pensare non si tratta di adolescenti particolarmente difficili, ma l'analisi dei dati, sviluppata costantemente, ci conferma che al Centro Mediazione di Torino sono passati minorenni appartenenti indifferentemente a tutti i ceti sociali, con situazioni familiari, alle spalle, sia cosiddette normali sia multiproblematiche.

Il Centro Mediazione è nato dalla riflessione inerente il significato e la ricaduta sul minorenne di alcune decisioni prese in sede giudiziaria, come per es. il non luogo a procedere per immaturità del minore, per occasionalità o irrilevanza del fatto, il perdono giudiziario, etc... Formule previste dalla legge, ma che possono contribuire a deresponsabilizzare ulteriormente l'autore del reato in quanto il minorenne, che si sente dare una delle risposte suddette, pensa “*se non è così grave, perché son dovuto entrare nel circuito giudiziario..., perché ho dovuto perdere il mio tempo per una questione che è stata considerata una stupidaggine e per la quale sono stato perdonato?*”.

Un confronto aperto, delle conoscenze e dei saperi portati da ciascun componente la commissione regionale su queste tematiche, ha permesso l'individuazione degli spazi giuridici all'interno dei quali introdurre, sperimentalmente, la giustizia riparativa in modo da introdurre modalità operative volte a responsabilizzare i giovani trasgressori e offrire spazi di attenzione alle vittime. Zygmunt Bauman, nel suo libro “Una nuova condizione umana”, sintetizza acutamente il problema della responsabilizzazione scrivendo “*Il volto dell'Altro mi chiama alla Responsabilità – da respondeo – che non è solo la capacità giuridica di “rispondere di” (delle proprie azioni, delle proprie scelte, secondo l'accezione individualistica che ci è più familiare), ma la capacità morale di “rispondere a” chi mi interpella, mi reclama, ha bisogno di me*”<sup>3</sup>.

La sperimentazione sull'attività di mediazione, a Torino, è iniziata nel gennaio 1995 ed è stata la prima iniziativa a livello nazionale. Ha visto coinvolti, sin dall'inizio, accanto a due giudici onorari alcuni volontari ed un'assistente sociale dei Servizi Minorili.

<sup>2</sup> dal libro di Michèle Guillaume-Hofnung “La Médiation”, Presses Universitaires de France, 1995

<sup>3</sup> Zygmunt Bauman, *Una nuova condizione umana*, Vita&Pensiero, 2003, p.12

Dopo la realizzazione di un percorso formativo sulla giustizia riparativa<sup>4</sup>, che ha visto coinvolti 60 operatori sia ministeriali che degli enti locali, fu avviato un percorso di formazione specifico alla mediazione (anni 96/97), permettendo al gruppo originario dei mediatori di ampliarsi con l'ingresso di ulteriori operatori provenienti dai Servizi Minorili della Giustizia e dai Servizi Socio Assistenziali ed Educativi del Comune di Torino.

Il 1° febbraio 1999, con la firma di un Protocollo d'Intesa sottoscritto dagli enti promotori l'iniziativa: la Regione Piemonte, il Centro Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Comune di Torino, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura presso il T.M., viene ufficializzato il "Progetto Riparazione" che prevede, tra l'altro, l'apertura del Centro di Mediazione Penale di Torino. Con la firma dell'intesa, il Comune di Torino s'impegna a mettere a disposizione una sede operativa, situata all'esterno del Tribunale proprio per garantire, da una parte uno spazio fisico neutrale e dall'altra uno spazio situato altrove rispetto ai luoghi di gestione del controllo sociale. Spazio fisico, operante a livello regionale e non solamente cittadino.

Nel mese d'ottobre 1999 veniva individuata la nuova sede, la cui collocazione è situata nel cuore della Città, composta da tre locali di proprietà del Comune, di cui uno è adibito a stanza della mediazione vera e propria, uno ad ufficio amministrativo ed il terzo a sala d'aspetto per gli accompagnatori delle parti in conflitto.

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 ed il 30 aprile 2000 l'attività del Centro Mediazione si è svolta presso un locale messo a disposizione all'interno del Tribunale per i Minorenni; dal 2 maggio 2000 si avvia l'attività presso la nuova sede sita nel cuore della città in via Stampatori 5 angolo via Barbaroux.

Attualmente, presso il Centro, lavorano 12 mediatori, di cui 4 sono distaccati dal Ministero della Giustizia (due assistenti sociali dell'USSM, un'educatrice del CPA ed un'assistente sociale del Centro Giustizia Minorile del Piemonte e della Valle d'Aosta), 3 dal Comune di Torino (tre coordinatori socio-educativi), tutti con un distacco parziale di ore, e da 5 volontari (due psicologi, una pedagoga e due insegnanti).

Pur essendo stato stabilito, sin dall'inizio, che l'accesso allo spazio di mediazione può avvenire in ogni stato e grado del procedimento, tuttavia l'esperienza c'insegna che la maggior parte degli invii in mediazione sono richiesti durante le indagini preliminari. Castelli, in un suo scritto, sostiene anzi che *“nel campo della giustizia minorile è bene iniziare la mediazione prima dell'avvio dell'iter giudiziario formale”*<sup>5</sup>.

Negli ultimi anni, anche a seguito di nuovi accordi tra la magistratura e gli altri soggetti interessati, le richieste di mediazione hanno iniziato a pervenire direttamente anche dagli operatori dei servizi minorili o del territorio nel corso dell'attività specifica collegata alle indagini sociali, come previsto dall'art. 9 ex lege 488/88. Infatti, nella fase delle indagini sociali, che vengono promosse su richiesta del Procuratore rispetto alla situazione ambientale in cui vive il minore, è possibile fare un ragionamento sul reato con il minore indagato.

La riflessione sul reato è uno dei compiti più delicati che si possono sviluppare nell'ambito della relazione che si instaura con l'indagato perché *“Il rapporto d'essere e di negazione investe il soggetto che percepisce e il soggetto percepito in un gioco di continui rimandi nei quali la posizione di “spettatore estraneo” si alterna a quella di “testimone” del disordine che annoda, snoda e riannoda la conoscenza di sé a quella dell'altro. La dinamicità di questo consente di riscattare il limite dello “sguardo dell'altro” come atto che “pietrifica” per riconsegnarlo alla ricchezza e inesauribilità del “rendere visibile” la parte nascosta di ognuno che lo sguardo dell'altro restituisce al nostro sguardo”*<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> *Mediazione/Riparazione – Un'alternativa possibile nella giustizia minorile*, Atti del percorso formativo tenutosi a Torino da giugno a novembre 1996

<sup>5</sup> S. Castelli, *“La mediazione: alcune precisazioni terminologiche e concettuali”*, in *“Prospettive di Mediazione”*, a cura di Marco Bouchard e Giovanni Mierolo, EGA, Torino - 2000

<sup>6</sup> Maria Giordano, *Ripensare il processo empatico*, Franco Angeli, 2004, p. 45

E' all'interno di questo rapporto dialogico che è possibile aiutare l'indagato nella riflessione fondante e fondamentale per il raggiungimento di una motivazione interiore che si può esplicitare nella disponibilità ad incontrarsi con la vittima. Proprio per questo, nel giugno 1999, è stata predisposta una proposta di modalità di collaborazione tra gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, l'Ufficio di Servizio Sociale Minorile ed il Centro di Mediazione Penale (cfr. appendice al testo); modalità di collaborazione che viene ancora utilizzata in maniera sporadica, ma che dovrebbe e potrebbe essere sviluppata ulteriormente.

Susseguente a questo lavoro con l'indagato vi è tutta l'attività che riguarda, da parte dei mediatori, l'approccio alla vittima che, al di là del momento in cui sporge querela, normalmente non ha altre opportunità per essere ascoltata in relazione a quanto ha subito. E' vero che possono esserci i parenti o figure amicali a svolgere una funzione di sostegno morale alla vittima, ma il più delle volte queste vivono le sue stesse emozioni e sono coinvolte soggettivamente in quello che la vittima ha subito emotivamente. E quindi, più che aiutarla a rileggere l'accaduto, le rimandano le medesime emozioni, le medesime delusioni, non permettendole di uscire da un circuito chiuso nello spazio e nel tempo in quanto le persone coinvolte nel conflitto tendono a fermare il tempo e lo spazio a quell'episodio specifico.

A tal proposito, mi ricordo una mediazione richiestaci dal giudice dell'udienza preliminare a seguito dell'acquisizione del consenso alla stessa da parte di due giovani ventenni, che all'epoca del conflitto di anni ne avevano quindici. I ragazzi vivevano in due paesini vicini, avevano frequentato la stessa scuola, pur se in classi differenti. Un giorno tra i due, all'esterno della scuola, scoppia un diverbio verbale che si trasforma velocemente in agito tramite spintoni e pugni. Un pugno raggiunge la vittima all'occhio destro procurandogli il pericolo di caduta della retina e svariate ferite all'interno del bulbo oculare, con conseguenti lesioni permanenti. I due ragazzi, e le loro famiglie, per cinque anni non si sono più parlati, non si sono più cercati avendo demandato il tutto ai rispettivi avvocati per la definizione del risarcimento dei danni. Si sono ritrovati entrambi, ventenni, davanti al giudice dell'udienza preliminare ma con un vissuto emozionale fermo ad un episodio che ha interrotto il tempo e lo spazio del loro divenire, della loro crescita. Nella stanza di mediazione abbiamo lavorato circa 3 mesi con questi ragazzi per aiutarli a ri-flettere, rivivere e superare emozionalmente quello che era avvenuto, permettendo loro, alla fine, di voltare la pagina delle rispettive vite.

Questa è forse la fase più delicata in quanto non si tratta soltanto di offrire alla vittima l'opportunità di esporre dal punto di vista spazio/temporale i fatti, quanto piuttosto di offrire uno spazio di ascolto alle emozioni agite e subite in occasione dell'episodio oggetto di querela. Morineau ci ricorda che *“Poter essere riconosciuto nella propria verità, dire la verità, sono la base indispensabile di ogni relazione, altrimenti non vi sarà mai incontro, e non vi sarà mai giustizia. Dignità, rispetto, umanità possono allora riprendere il loro spazio ed aprire la porta alla libertà; un cammino che non conduce a soddisfare tutti i nostri desideri ma a sviluppare la nostra capacità di fare delle cose giuste....Se noi accettiamo che il bisogno reale risiede nella riparazione della relazione, noi apriamo il vaso di Pandora, il mondo delle emozioni. Perché è solamente attraverso le prese di coscienza individuali ed un processo di trasformazione che si può ritrovare la pace fra i due vicini, processo di pace con se stessi e con gli altri”*.

Ma l'introduzione, nella riflessione su quale tipo di risposta è possibile dare al reato ed all'esigenza di giustizia ad esso connessa, dei concetti posti alla base della giustizia riparativa ci riporta ad affrontare alcune domande di fondo che possono essere sintetizzate dalle parole di Eugen Wiesnet, interessante teologo tedesco vissuto il secolo scorso, che sulla dicotomia pena/retribuzione ha dedicato stimolanti riflessioni: *“Da millenni gli uomini si puniscono vicendevolmente - e da millenni si domandano perché lo facciano”*<sup>8</sup>. La frase di Wiesnet ci deve stimolare a ricercare forme nuove e diversificate di risposta al reato. Risposte che non possono essere solo di tipo punitivo, ma che possano porsi quale obiettivo principale l'acquisizione ed il riconoscimento di responsabilità da

<sup>7</sup> J.Morineau, *“L'esprit de la médiation”* – Editions èrès 1998

<sup>8</sup> Eugen Wiesnet, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, Giuffrè Editore, p.XV

parte dell'indagato o del reo sia verso se stesso sia verso la vittima. Riconoscimento di responsabilità che non può essere slegato dai concetti di "colpa morale" e di "colpa metafisica", così come ripresi da Bauman *"Karl Jaspers ha fatto una distinzione tra colpa "morale" e colpa "metafisica". Parliamo di colpa morale nel momento in cui la mia azione o la mia deliberata astensione dall'azione hanno come conseguenza la sofferenza dell'altro o inibiscono la possibilità di prevenzione e di cura di tale sofferenza. Il secondo tipo di colpa, invece, non dipende da un rapporto di causa-effetto tra le mie azioni (o il mio essere passivo) e la sofferenza dell'altro: sono semplicemente colpevole del fatto che un altro essere umano soffra"*<sup>9</sup>

E' partendo da un ragionamento di questo tipo che si può arricchire l'approfondimento delle riflessioni connesse alla ricerca di risposte alternative alla sola punizione. Riflessioni che in questi ultimi anni ci hanno portato a considerare la mediazione uno degli strumenti innovativi da poter sperimentare ed utilizzare in sede giudiziaria, pur nella consapevolezza che non è l'unica risposta che possiamo dare e tenendo ben presente che ci troviamo di fronte a due linguaggi, il giudiziario ed il mediativo, che necessitano ancora di confrontarsi, di amalgamarsi, di dialogare prima di arrivare ad una *"ontologia condivisa"*<sup>10</sup>. Riflessioni che devono continuare ad essere sviluppate, perché se è vero che oggi si ragiona prevalentemente su due modelli, il retributivo ed il riparativo, è altrettanto vero che si corre il rischio di mischiare le caratteristiche, mentre l'esperienza dimostra che le modalità operative dell'uno escludono quelle dell'altro. Entrambi affondano le loro radici concettuali su modelli culturali e su prassi operative differenti, anche se entrambi i modelli vogliono offrire la risposta più giusta, più corretta affinché la persona che entra nel circuito giudiziario ne possa uscire attraverso un processo personale di recupero e quindi di re-immissione nella vita attiva della comunità. Wiesnet ci ricorda, a tal proposito, che *"L'«espiazione» non può considerarsi compito del solo agente di reato (e la comunità mero destinatario). Non esiste una «strada a senso unico» dell'espiazione! Questa può essere intesa soltanto come volenteroso dialogo fra le parti, cioè fra le vittime del reato (tale è anche l'agente!)"*<sup>11</sup>.

Ma a questo punto è, forse, opportuno procedere alla presentazione della mediazione secondo il modello applicato a Torino, tenendo presente che l'attività, attualmente, viene svolta quasi esclusivamente su richiesta della Procura Minorile.

I Pubblici Ministeri individuano i fascicoli per i quali è ipotizzabile un'intervento di mediazione e li mettono a disposizione dei mediatori perché, sulla base dell'esperienza acquisita e dei criteri di cui ci si è dotati nel tempo, venga fatta una prima valutazione di fattibilità o meno.

A fronte di una valutazione positiva da parte del mediatore, la Procura invia contestualmente una lettera alla vittima e all'indagato in cui li si preavvisa dell'invito alla mediazione che perverrà loro dal Centro.

I servizi minorili e/o del territorio, invece, acquisito il consenso dell'indagato nell'ambito delle indagini sociali, inviano al Centro una richiesta di valutazione circa la fattibilità o meno di una mediazione. E' compito del Centro, dopo aver contattato sia l'indagato che la persona offesa ed ottenutone il consenso, verificarne la fattibilità.

Il centro, a firma di uno dei mediatori che effettuerà la mediazione, spedisce una lettera, a cui viene allegato un depliant informativo, sia alla vittima sia all'indagato. In essa viene offerta la possibilità di accedere alla mediazione e, contemporaneamente, si fissa una data per l'incontro individuale e l'eventuale successivo incontro di mediazione. Nel testo è offerta la disponibilità ad un contatto telefonico diretto, a distanza di una decina di giorni, per la conferma da parte degli interessati o, eventualmente, per la fissazione di una nuova data. Qualora non dovesse pervenire alcun riscontro alla proposta di mediazione, il mediatore contatta direttamente le parti tramite telefono, mettendosi a disposizione per ogni eventuale delucidazione sul significato e le modalità operative della mediazione.

<sup>9</sup> Zygmunt Bauman, *Una nuova condizione umana*, Vita&Pensiero, 2003, p.49

<sup>10</sup> Grazia Mannozi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè editore, 2003, p. 45

<sup>11</sup> Eugen Wiesnet, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, Giuffrè Editore, p.124

Alla mediazione sono sempre presenti almeno due mediatori, uno con funzione di conduttore dei colloqui individuali, l'altro con una funzione d'osservatore attivo che può intervenire in qualunque momento del colloquio con osservazioni e riflessioni che permettono di fungere da stimolo per la vittima o l'indagato, o di inquadrare meglio la narrazione dei fatti, l'analisi dei sentimenti e le loro reazioni e quant'altro possa servire per favorire la comunicazione.

L'intervento di mediazione comporta colloqui individuali con ciascuno degli attori coinvolti, finalizzati all'acquisizione del consenso ed alla verifica di fattibilità dell'incontro "vis à vis".

La parte iniziale del colloquio individuale avviene anche all'eventuale presenza dei genitori o d'altri accompagnatori (es. avvocati), per renderli partecipi ed informati delle finalità della mediazione e del percorso che si svilupperà nell'ambito dell'incontro specifico. Agli eventuali accompagnatori non è concesso, comunque, di partecipare al prosieguo dell'incontro.

Ogni colloquio individuale si apre con una breve presentazione, da parte del mediatore, del perché si è arrivati alla mediazione, ne riprende gli scopi e le finalità, ricordandone il carattere volontario, confidenziale, consensuale e di conseguenza l'assoluta libertà delle parti ad aderirvi o meno. Successivamente, nello svolgimento del colloquio si chiede alla vittima (o all'indagato), di raccontare i fatti nella loro dinamica storica, si offre loro un ascolto attivo delle emozioni vissute, si recupera il loro punto di vista, si verificano le motivazioni e le aspettative e si focalizzano al meglio le richieste (da parte della vittima) o il desiderio di riparazione (da parte dell'indagato).

È proprio in questo suo svilupparsi che il colloquio individuale permette ai mediatori di metter a fuoco, tramite la determinazione del movente principale e di quello secondario collegati all'avvenimento, la reale posta in gioco fra i contendenti. L'individuazione della reale posta in gioco si dimostra estremamente importante perché permette di concretizzare positivamente l'esito della mediazione.

Prima di procedere al colloquio di mediazione vero e proprio, i mediatori si riservano la riflessione su quanto emerso dai colloqui individuali e decidono quali ruoli assumere nell'incontro fra i due soggetti in conflitto. I mediatori valutano di volta in volta, sulla base degli elementi emersi sia durante i colloqui telefonici preliminari sia durante il colloquio individuale, l'opportunità o meno di procedere all'incontro faccia a faccia o in immediata successione temporale, oppure a distanza di un tempo concordato con le parti. Uno degli elementi che è preso in considerazione è la residenza degli interessati e le loro eventuali difficoltà a raggiungere Torino in giornate diverse, considerato che il Centro opera per l'intero territorio regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, il che comporta che, in alcune occasioni, siano i mediatori a spostarsi per effettuare i colloqui in località maggiormente accessibili dalle parti.

Il colloquio congiunto si apre con l'esplicitazione delle regole sottese al corretto andamento del medesimo e le parti vengono invitate a raccontare l'accaduto dal loro punto di vista, dalla loro percezione dei fatti nel loro svilupparsi. Successivamente, uno dei mediatori procede alla ri-narrazione sintetica dei fatti secondo quanto espresso sia dalla vittima che dal reo.

Terminata questa prima fase viene data la parola ai due attori del conflitto in modo che possano riallacciare i fili di una relazione interrottasi, nel caso si tratti di persone che si conoscevano, o di avviarne una nuova nel caso di persone che non si conoscevano, a partire da una diversa visione del reato che ne comprenda il valore umano.

A questo proposito mi sembra che Leonardo Lenzi sappia coglierne l'essenza quando afferma: *“Proprio nel punto in cui il conflitto sembra insanabile, in cui la frattura non appare più ricomponibile, in cui la comunicazione appare come definitivamente chiusa, nel punto in cui le parti cessano di parlarsi...proprio in questo punto la mediazione si propone di offrire ai protagonisti del conflitto uno spazio e un tempo nuovi... Lo spazio nuovo è quello prodotto dalla accoglienza e dal riconoscimento dei sentimenti che fino ad ora sono stati compressi, taciuti: dell'odio, del rancore, del dolore per il tradimento. Normalmente, nel percorso della giustizia ordinaria, la vittima sarebbe forse vendicata, si crederebbe in qualche modo di risarcirla, ma non le verrebbe mai dato lo spazio, la possibilità di poter gridare ciò che veramente ha vissuto; l'autore*

*di reato sarebbe forse punito, ma non verrebbe in alcun modo dato spazio alla sofferenza da cui spesso la violenza sgorga come estremo e perverso atto comunicativo*<sup>12</sup>.

Questo è forse il momento più delicato, perché attraverso l'accettazione consapevole del proprio mettersi in gioco, il riconoscimento delle proprie emozioni e di quelle dell'altro, il riconoscimento dei propri sentimenti, la percezione dell'altro come persona si arriva ad una rilettura nuova dell'accaduto, condivisa dalle parti. Merleau-Ponty, nel suo approfondimento del concetto di percezione, ha scritto: *“Mediante la percezione dell'altro mi trovo messo in relazione con un altro me stesso, inizialmente aperto alle mie verità come lo sono io, anch'egli, come me, in rapporto con lo stesso essere (...) dal profondo della mia soggettività vedo apparire un'altra soggettività con uguali diritti, nel mio campo percettivo si delinea la condotta dell'altro, un comportamento che comprendo, la parola dell'altro, un pensiero cui aderisco, di cui quest'altro, venuto alla luce tra i miei fenomeni, si appropria trattandoli secondo modalità proprie delle quali ho anch'io esperienza*<sup>13</sup>.

Rilettura che permette di trovare la soluzione al conflitto attraverso lo svilupparsi, tramite l'utilizzo di un modello comunicativo nuovo, di quella comunicazione che era stata all'origine del conflitto medesimo.

È in questa fase che la funzione del mediatore, *“terzo neutrale”* o forse più correttamente *“equiprossimo”*, come dice Ceretti, assume quel ruolo di *“specchio”*<sup>14</sup> che, riflettendo le emozioni da un'angolazione diversa (nel senso di rinviarle alle parti consentendone una riflessione più approfondita), permette la riappropriazione ed il superamento del conflitto da parte degli attori principali: *“la vittima e l'indagato”*.

Esse sperimentano, forse per la prima volta, la possibilità di affrontare direttamente il conflitto senza delegarlo ad altri. Il mediatore, proprio perché *terzo equiprossimo*, trasforma le parti in conflitto in persone che comunicano, e tramite il suo modo di comunicare riesce a trasmettere un modello comunicativo con una persona, al di là di quello che la stessa ha vissuto o fatto.

L'essenza profonda dell'incontro di mediazione sta proprio in ciò che si sviluppa e si trasforma nell'*“hic et nunc”* del suo spazio temporale, profondamente soggettivo per ciascuno degli attori coinvolti. Castelli direbbe: *“lungi dal rappresentare il trionfo dell'individualismo, di una morale personale contrapposta alla norma convenuta dalla società, si rivela un potente strumento per rinsaldare le relazioni fra i soggetti, costruire relazioni nuove, e tessere articolati tessuti di civiltà”*<sup>15</sup>.

Nella relazione verbale che si instaura, pur conservando ciascuno la propria identità, vi è l'opportunità di entrare nell'identità dell'altro e di rifletterla reciprocamente, la qual cosa stimola il dipanarsi di quel movimento circolare attraverso il quale l'altro rimanda a noi stessi la sua immagine, il suo essere che ci aiutano a comprenderlo meglio, ma contemporaneamente ci riflette la percezione che lui ha di noi, entrando così in quel movimento dinamico che è alla base del cambiamento. È vero che io rifletto la mia immagine nello specchio, ma contemporaneamente lo specchio la riflette su di me, nel suo doppio significato di *“re-flectere”* (*“rimandare un qualcosa”* e *“pensare con attenzione”*).

Di qui l'opportunità di dare spazio anche alle pause di riflessione che si esprimono negli attimi di silenzio, che acquista un significato molto pregnante perché, come dice la Morineau, *“le silence est le langage de l'âme. Grâce au silence, les personnages deviennent présents.”*<sup>16</sup>

Leonardo Lenzi, sul concetto di silenzio, ci ricorda che il mediatore *“non dovrà quindi temere il vuoto, il silenzio, la sospensione del tempo. Spesso, in mediazione accadono silenzi prolungati, e questo può disorientare e far paura. Il mediatore deve essere capace di rimanere in silenzio, vuoto,*

<sup>12</sup> Leonardo Lenzi, *“Poetica della mediazione”*, in *Lo spazio della Mediazione* a cura di G. Così e M.A. Foddai, Milano Giuffrè Editore 2003, p. 50

<sup>13</sup> Merleau-Ponty, *Il primato della percezione*, pp. 52-53

<sup>14</sup> J. Morineau, *“L'esprit de la médiation”* – Editions érès 1998

<sup>15</sup> S. Castelli, *“La mediazione: alcune precisazioni terminologiche e concettuali”*, in *Prospettive di Mediazione* a cura di Marco Bouchard e Giovanni Mierolo – EGA, Torino - 2000

<sup>16</sup> J. Morineau, *“L'esprit de la médiation”* – Editions érès 1998: *“Il silenzio è il linguaggio dell'anima. Grazie al silenzio, gli individui diventano presenti”*.

*verticale, consapevole che quel silenzio è prezioso perché permette alle persone di prendere le distanze dalle proprie emozioni, di evitare che esse si concatenino all'infinito*<sup>17</sup>, e soltanto dentro questa distanza, questa vastità, questo spazio, le persone potranno accogliere loro stesse e forse anche l'altro.

È da questo intreccio, che si dipana a livello comunicativo (verbale e non verbale), che il conflitto può trasformarsi in “valore e significato” che permettono quella ricaduta positiva non solo sul piano soggettivo ma anche all'interno del tessuto sociale della comunità di appartenenza.

Valore e significato che assumono una connotazione particolare in quello che Lenzi definisce tempo nuovo: *“Il tempo nuovo è il momento presente. Uno degli effetti del conflitto è quello di fermare il tempo: i confliggenti sono come inchiodati nel passato, chiusi, bloccati dentro un'esperienza di dolore...Ma il tempo nuovo della mediazione è anche, in qualche modo, il futuro, perché a partire dal riconoscimento avvenuto in mediazione la relazione può ancora avere un avvenire, può ancora essere ad-ventura. I mediati possono tornare ad essere protagonisti del loro rapporto e non più semplicemente agiti dalla sofferenza inespresa accumulata nel conflitto*<sup>18</sup>.

A conclusione dell'incontro, i mediatori e le parti condividono le valutazioni sull'esito della mediazione esplicitando le ragioni della reciproca soddisfazione ed individuando concrete modalità riparative e riconciliative (scuse, stretta di mano, accordi o simbolici o inerenti il risarcimento del danno, remissione di querela, etc.).

In alcuni casi, laddove non è possibile giungere all'incontro congiunto tra indagato e vittima, in presenza comunque di una disponibilità delle parti, i mediatori avviano una mediazione indiretta che il più delle volte si concretizza attraverso uno scambio epistolare fra le parti, di cui si fa garante il Centro.

Al termine, i mediatori che hanno condotto la mediazione, ne riferiscono con una breve nota scritta l'esito positivo o negativo alla Procura o al Tribunale o all'ufficio ministeriale e/o territoriale che avevano richiesto la medesima.

Ma se è vero che la mediazione, in campo penale, fa riferimento ad un piano giuridico ben preciso, è altrettanto vero che la sua azione, il suo svilupparsi si muove anche su un piano metagiuridico di non minore importanza, che contribuisce a complessificarne la lettura, la sua correlazione con la norma ed il significato della pena. Wiesnet ci viene in aiuto quando ci ricorda che *“L'avvenire che responsabilmente costruisce.... è la migliore risposta dell'uomo alla consapevolezza del passato*<sup>19</sup>.

Ogni mediazione è una storia a sé ed in ogni mediazione accade l'inatteso per entrambi gli attori del conflitto che li ha visti, inizialmente, contrapporsi partendo da posizioni e pregiudizi rigidamente stereotipati, che si modificano e si cambiano man mano che prevale il riconoscimento dell'altro, per cui alla conclusione del “vis à vis” scopri che *“l'atteso non si compie, all'inatteso un dio apre la via”*, secondo quanto scriveva già Euripide<sup>20</sup>.

Chi accede alla mediazione, vi arriva con delle aspettative personali ben precise. Da un lato la vittima si attende di essere riconosciuta come persona che ha sofferto, che ha subito un danno rilevante; si attende di poter dire all'indagato “io voglio che tu vada in prigione, che tu paghi per quello che hai fatto”. Dall'altro l'indagato arriva con le sue paure e/o con la propria rabbia, attendendosi magari di poter chiedere scusa perché, comunque. *“chiedere scusa mi toglie dai pasticci e così, tutto sommato, il giudice ne tiene conto e mi perdona”*.

Invece, normalmente, nella stanza di mediazione succede un *quid* per cui tutti e due gli attori cambiano profondamente le rispettive aspettative ed entrambi i soggetti escono con un altro tipo di vissuto personale che affonda il suo significato più profondo nel riconoscimento dell'uno nei confronti dell'altro, per cui la vittima diviene Anna e l'indagato diviene Francesco, entrambe

<sup>17</sup> Brunelli F., *La tecnica di mediazione*, in Picotti L. (ed.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, Cedam, 1998, p. 279

<sup>18</sup> Leonardo Lenzi, *“Poetica della mediazione”*, in *Lo spazio della Mediazione* a cura di G. Così e M.A. Foddai, Milano Giuffrè Editore 2003, p. 56

<sup>19</sup> Eugen Wiesnet, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, Giuffrè Editore, p.120

<sup>20</sup> Euripide, Medea



persone, individui e non più soggetti oggettivizzati. E attraverso la personificazione io incontro l'umano. Non ho altro da incontrare. *“L'orizzonte del futuro e l'orizzonte del passato ritagliano il luogo-spazio nel quale si manifesta e si consuma quello che Merleau-Ponty chiama “il paradosso di un alter-ego” che lascia intravedere la possibilità che la propria “incomunicabile solitudine” entri “nel campo visivo di un altro e di tutti gli altri”, ma che conduce a incontrare l'altro esclusivamente come il proprio “reciproco”*<sup>21</sup>. Ma questo cambiamento, questa trasformazione del percepito e del percepiente possono accadere purchè vengano mantenute *“salde le caratteristiche principali della mediazione: la volontarietà, la confidenzialità, l'assenza di potere del mediatore sulle parti”*<sup>22</sup>.

Caratteristiche che sono il fondamento principe che permette lo svolgersi degli avvenimenti e il dipanarsi della relazione fra i contendenti nello spirito mediativo, sino al raggiungimento di uno dei suoi punti massimi: il perdono che *“in quanto cosa umana ..... è sempre il correlato della possibilità di punire, non di vendicarsi”*<sup>23</sup>. Significativa, al riguardo, è una mediazione che ha visto come protagonisti un adolescente ed un'anziana vittima di scippo e lesioni aggravate. La mediazione fu richiesta dal servizio sociale territoriale in quanto l'imputato, alla conclusione del suo iter processuale, che lo aveva visto protagonista di una messa alla prova positiva, aveva espresso il desiderio di incontrare la vittima. Da parte dei mediatori del Centro si è proceduto a contattare l'anziana vittima per verificarne la disponibilità ed acquisirne il suo consenso, dopo averle spiegato il significato della proposta di mediazione. La vittima inizialmente non era convinta della nostra proposta e ci diceva: *“Ma perché devo incontrarlo? Lui mi ha fatto del male, trascinandomi per terra per quei cinquanta metri mi ha causato seri problemi fisici (rottura di tre costole oltre contusioni varie), che si sono protratti per mesi. Oggi ho paura ad uscire di casa, mentre prima dello scippo mi sentivo tranquilla ad uscire ad ogni ora del giorno; oggi entro in ansia per ogni ombra che mi arriva da dietro in quanto penso che potrebbe essere qualcuno che tenta nuovamente di scipparmi.”* Tuttavia, superate alcune perplessità e paure, la vittima ha accettato di venire comunque al colloquio individuale, al termine del quale ha deciso di incontrare l'autore dello scippo.

L'incontro *“vis à vis”*, iniziato in un clima di tensione, evidenziato soprattutto dagli atteggiamenti non verbali dell'autore dello scippo, poco per volta si è trasformato in un rapporto dialogico molto stretto all'interno del quale il racconto dei vissuti emotivi delle parti ha lasciato il posto ad un cammino di riconoscimento reciproco. Riconoscimento che si è concretizzato nella richiesta di scuse da parte dell'adolescente e nell'espressione del perdono da parte della vittima, che ha percepito come sincere quelle scuse, ma soprattutto si è sentita riconosciuta come persona che ha sofferto, al di là delle complicazioni fisiche, e ha riconosciuto il cammino fatto dal ragazzo: *“ti perdono .... perché mi hai dimostrato che, comunque, da quell'episodio è nato un ragazzo diverso”*. E' proprio attraverso il sentirsi riconosciuto ed il riconoscere l'altro che si aprono uno spazio nuovo nella risposta al reato ed al suo danno: lo spazio del perdono che, come ricorda Jankélévitch, *“è una sfida alla logica penale”*<sup>24</sup> perché *“laddove il perdono eccede la logica penale, esso è estraneo a tutto lo spazio giuridico”*<sup>25</sup>.

Interessante è quanto scrive Ceretti, su Dignitas sul tema del perdono: *“Antropologicamente il perdono si scrive nel circuito del dono: chi perdona si presenta come qualcuno che, liberamente e senza obbligo, fa dono di qualcosa a qualcun altro. Ciò che conta è che il perdono inteso come dono, cioè come atto che implica una restituzione, ha la capacità di rovesciare l'ostilità originaria in una relazione di scambio e di reciprocità, proprio perché fra le due parti in conflitto, sull'originario rapporto di ostilità, viene innestato un dono. .... E' un perdono che promette di*

<sup>21</sup> Maria Giordano, *Ripensare il processo empatico*, Franco Angeli, 2004, p. 36

<sup>22</sup> Francesco Di Ciò, *Mediazione penale: strumenti nuovi con una mentalità antica?*, Dignitas, 6/2004, p. 68

<sup>23</sup> Jacques Derrida, *Perdonare*, Raffaello Cortina Editore, 2004 – pp.48-49

<sup>24</sup> Wladimir Jankélévitch, *Il perdono*, IPL, Milano 1969

<sup>25</sup> Jacques Derrida, *Perdonare*, Raffaello Cortina Editore, 2004 – p.33

*“non ricominciare”, che ripara e che presuppone un tempo e uno spazio al cui interno il bene e il male sono intesi come cause sempre ascrivibili all’interno della struttura dello scambio”<sup>26</sup>.*

Tutta da scoprire, invece, è l’introduzione e la effettiva ricaduta dei parametri della giustizia riparativa nei confronti degli adulti, ove non esistono ancora esperienze significative al di là di alcuni sporadici interventi di mediazione attivati su richiesta del giudice di pace (art. 29,c.4 D. L.gs 274/00). Ma esistono ulteriori spazi di applicazione della giustizia riparativa nei confronti degli adulti, uno dei quali è rappresentato dalle potenzialità offerte dall’art.47,co 7° OP, di cui si sta discutendo in sede di Commissione nazionale di studio “Mediazione e giustizia riparativa”, istituita nel 2002 presso il Dipartimento dell’Area Penitenziaria.

Nella premessa della relazione **“Rilevazione dati relativi ai casi di affidamento in prova al servizio sociale: l’esperienza riparativa”**, viene evidenziato che *“l’attenzione, focalizzata in prima battuta, sull’affidamento in prova al servizio sociale, con particolare riferimento alla “prescrizione” di cui all’art. 47 co. 7° O.P., che recita: “nel verbale (delle prescrizioni) deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente gli obblighi di assistenza familiare”, ha tenuto costantemente presente quanto introdotto dall’art. 27 comma 1° del DPR 230/00, in cui si afferma che nell’ambito dell’osservazione scientifica della personalità, da parte degli operatori penitenziari, “...viene espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.”<sup>27</sup>.*

E’ estremamente importante quanto esplicitato sopra, ma richiede contemporaneamente una profonda riflessione in merito in quanto suscita tutta una serie di interrogativi di non poca rilevanza: cosa vuol dire per il condannato espletare una riflessione sul reato? chi è deputato a sviluppare la riflessione con il reo? è possibile attivare una riflessione sul reato con il condannato all’interno di una logica retributivistica? quali strumenti relazionali sono richiesti per rapportarsi con una persona adulta con una personalità formata, magari con anni e anni di carcerazione alle spalle? quanto influisce il fattore tempo sulla effettiva possibilità di un incontro riparativo fra il reo e la sua vittima, soprattutto quando si tratta di reati che risalgono a parecchi anni addietro? chi può o deve essere delegato a gestire tale incontro: gli operatori ministeriali o i mediatori professionali? Senza contare l’altro soggetto attivo del conflitto “la vittima”: come reagirà una vittima che si vede proporre di riaprire una ferita che pensava di aver chiuso per sempre? quali aspettative e/o quali bisogni di attenzione e di riconoscimento avrà la vittima rispetto al conflitto vissuto? cosa implica per la vittima affrontare un vissuto che si è cristallizzato nel tempo e nello spazio?

Le questioni sono estremamente complesse, ma non per questo meno stimolanti, soprattutto se teniamo presente quanto scrive Grazia Mannozi: *“L’alternativa logica fra sistema penale e giustizia riparativa emerge già a livello semantico, laddove alla diade “reato/pena” viene sostituita la diade “conflitto/riparazione”; il reato perde la connotazione pubblicistica di offesa ad un bene giuridico e ritorna ad essere un “conflitto” che oppone due o più parti all’interno di una comunità; parallelamente, la pena .... tende ad essere sostituita da istituti che hanno una valenza riparatoria, ovvero da tecniche di gestione del conflitto mirate al superamento dello stesso e al ripristino della comunicazione sociale tra vittima e autore”<sup>28</sup>.*

Il passaggio dalla diade “reato/pena” alla diade “conflitto/riparazione” ci porta a modificare l’approccio che dobbiamo avere nei confronti sia del reo che della pena, perché non si può innestare la *logica riparativa*, che tende alla responsabilizzazione dei confliggenti, all’interno della *logica retributivistica*, legata a vecchie logiche assistenziali e/o di controllo. Non sono e non possono essere complementari.

<sup>26</sup> Adolfo Ceretti, *Quale perdono è possibile donare?*, Dignitas, 6/2004 – pp. 38-39

<sup>27</sup> Dalla relazione della Commissione di studio su “Mediazione e giustizia riparativa”, dal titolo “Rilevazione dati relativi ai casi di affidamento in prova al servizio sociale: l’esperienza riparativa”, p. 3

<sup>28</sup> Grazia Mannozi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè editore, 2003, pp. 27-28

Proprio per questo la sfida più importante non sarà tanto una diffusione a larga scala della giustizia riparativa, quanto piuttosto una *formazione specifica* di quanti entrano in contatto quotidianamente da un verso con il condannato, nella totalità della sua complessa umanità, e dall'altro con la vittima, nell'espressione dei suoi vissuti e delle sue emozioni: entrambi soggetti sofferenti desiderosi di ascolto attivo e di riconoscimento, come sembra sottolineare un antico proverbio africano: *“Non vi sono mai due persone che non si capiscono ma solo due persone che non hanno parlato”*.

La formazione è lo snodo principale un corretto approccio alla giustizia riparativa e le sue ricadute operative. Edgar Morin, a proposito della formazione, ci ricorda che *“la mente formata dalle discipline perde la sua capacità naturale di contestualizzare i saperi, così come di integrarli nei loro insiemi naturali. L'indebolimento della percezione del globale conduce all'indebolimento della responsabilità (in quanto ciascuno tende a essere responsabile solo del suo compito specializzato), nonché all'indebolimento della solidarietà (in quanto ciascuno non sente più il legame con i concittadini)”*<sup>29</sup>.

E' nella parola ed attraverso la parola che si passa, come direbbe l'etnopsichiatra francese Lucien Hounkpatin, *“dalla oggettivazione del soggetto alla soggettivazione dell'oggetto”*<sup>30</sup>; passaggio questo che implica una impostazione nuova della formazione di quanti hanno a che fare con le cosiddette professioni di aiuto alla persona. Il passare dalla oggettivazione del soggetto alla soggettivazione dell'oggetto vuol dire mettersi in gioco, vuol dire lavorare sulle proprie emozioni, sulle proprie utopie, sulle proprie debolezze o mancanze, sulle proprie paure, sulle proprie sofferenze prima di ritenersi idonei o pronti a lavorare con le emozioni, le paure, le mancanze, le debolezze, i fallimenti, le sofferenze degli altri, anche e soprattutto se gli "altri" sono uomini e donne ristrette in un carcere o inseriti nei circuiti del controllo sociale.

Soggettivizzare l'oggetto vuol dire incontrare l'uomo, vuol dire uscire dagli stereotipi professionali con cui ci rapportiamo giornalmente, perché non potremo più dire di avere un colloquio con il tal condannato o il tal reo; vuol dire non umiliare più il nostro interlocutore, anche se il più delle volte lo si fa inconsciamente; vuol dire offrire uno spazio di ascolto per permettere *“di liberarsi d'una istanza dominante e di rendere all'uomo la responsabilità delle sue azioni”*<sup>31</sup>.

Soggettivizzare l'oggetto vuol dire porsi in una posizione di comprensione dell'essere soggettivo, secondo quanto ci rammenta ancora un volta Edgar Morin: *“C'è comprensione umana quando sentiamo e concepiamo gli umani come soggetti; essa ci rende aperti alle loro sofferenze e alle loro gioie; ci permette di riconoscere negli altri gli stessi meccanismi egocentrici di autogiustificazione che sono in noi, così come le retroazioni positive ... che fanno degenerare le più piccole dispute in conflitti implacabili. E' a partire dalla comprensione che si può lottare contro l'odio e l'esclusione”*<sup>32</sup>. Raggiungere questo livello di formazione e di autoformazione non è facile; richiede una continua preparazione che affonda le sue radici nel nostro intimo, nella nostra percezione della realtà, nel nostro rapportarci alla sofferenza dell'altro in quanto devi saperla accogliere, rielaborare dentro di te e staccartene per offrire quella funzione da “specchio” che sta alla base della relazione empatica. Ecco perché se una formazione alla cultura della giustizia riparativa è auspicabile e necessario che venga offerta a tutti gli operatori, al contrario una specifica formazione, collegata ad una attenta selezione, deve essere prevista per chi desidera praticare la mediazione. Svolgere il ruolo del mediatore richiede un profondo equilibrio interiore e l'accettare di mettere in discussione quotidianamente il proprio modello professionale di operatore e/o di volontario.

A voler offrire un ulteriore spunto di riflessione in merito, ritengo che la *soggettivazione dell'oggetto* interroghi anche, se non primariamente, la nostra responsabilità di cittadini nell'accettare persone che, attraverso un percorso intimamente personalizzato, iniziano un processo

<sup>29</sup> Edgar Morin, *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, Raffaello Cortina Editore, 2001, pp. 40-41

<sup>30</sup> Concetto alla base del corso di formazione per mediatori interculturali di strada tenuto da Lucien Hounkpatin, etnopsichiatra direttore del Centre Devereux dell'Università Paris VIII, a Torino – 2003/2004

<sup>31</sup> J.Morineau, *“L'esprit de la médiation”* – Editions érès 1998

<sup>32</sup> E. Morin, *La testa ben fatta* – Raffaello Cortina Editore, 2000 – p. 50

di revisione, di conversione della loro vita, consapevoli che *“l’essere umano ha la capacità di trasformarsi, non è condannato ad essere violento, ad avere degli istinti distruttivi, senza speranza di dominarsi. Può uscire dalla confusione per ritrovare la sua libertà d’azione costruttiva. Può apprendere che la libertà non consiste nel fare una scelta ma nel raggiungere la conoscenza di quella che è la scelta giusta”*<sup>33</sup>.

La nostra responsabilità di cittadini ci riporta ad un altro livello di responsabilità, quello degli Enti Locali per i quali il “problema della gestione dello sconto pena” è un problema relativo in quanto le competenze in materia sono specificatamente del Ministero della Giustizia. Di qui la difficoltà ad impostare politiche di inclusione, a fronte di politiche che attraverso il controllo sociale tendono più ad escludere ed a rinchiudere che ad includere.

Ma la giustizia riparativa richiama l’Ente Locale ad una nuova responsabilità che rende *“necessario ragionare con attenzione su come e dove collocare i servizi di mediazione e su come favorire il dialogo tra il mondo della giustizia e quello dei servizi. In una fase di profonda trasformazione delle politiche del welfare come quella che stiamo vivendo in cui la funzione pubblica tende a mettere in discussione la pretesa sufficienza e adeguatezza della sua azione a fronte di nuovi bisogni emergenti, queste nuove risposte devono sapersi inserire nella rete dei servizi sociali e di giustizia, adottando nuove strategie d’intervento”*<sup>34</sup>.

Nuove strategie d’intervento che, soprattutto da parte dei cosiddetti servizi alla persona, debbono e possono svilupparsi solo a partire dal riconoscimento di tutti i membri della comunità, perché se è vero che *“civile è una società i cui membri non si umiliano gli uni con gli altri”* è altrettanto vero che *“decente è una società le cui istituzioni non umiliano le persone”*<sup>35</sup>.

Appendice  
Modalità di collaborazione tra i  
Servizi Sociali Territoriali, l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni  
ed il Centro Mediazione Penale

In applicazione della Circolare Regionale del 1991 sull’applicazione del DPR 448/88, al momento le indagini sociali sono svolte sia dai Servizi Sociali territoriali che dall’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni, essendo a tutt’oggi in vigore tale circolare, si propone, con riferimento all’attuazione del “Progetto Riparazione” la seguente modalità di collaborazione tra i servizi coinvolti.

---

<sup>33</sup> J.Morineau, *“L’esprit de la médiation”* – Editions érès 1998

<sup>34</sup> Francesco Di Ciò, *Mediazione penale: strumenti nuovi con una mentalità antica?*, Dignitas, 6/2004 – p.67

<sup>35</sup> A. Margalit, *La società decente*, Guerini editore, 2001

- ⌘ Avvio dell'indagine sociale, a cura del servizio sociale titolare:
  - Se l'assistente sociale titolare dell'indagine sociale, dopo i primi colloqui, ritiene opportuno verificare la praticabilità di un progetto di riparazione (attività di mediazione e/o attività di utilità sociale) contatta l'assistente sociale dell'altro servizio;
  - I due operatori valutano se avviare una presa in carico congiunta (formalizzandola con richiesta scritta) oppure limitarsi ad una "consulenza" sul caso;
  - I due operatori, quindi, valutano:
    1. segnalazione al Centro Mediazione Penale
    2. progetto Attività di utilità sociale.
  - Gli assistenti sociali, nel rispetto della segnalazione giunta dall'Autorità Giudiziaria, valutano secondo la propria professionalità l'opportunità o meno di proporre al ragazzo ed alla sua famiglia l'intervento del Centro Mediazione Penale e/o la partecipazione ad un progetto di Attività di Utilità Sociale.
  - Gli assistenti sociali non dovranno entrare nel merito del reato, nel senso di indagare sulle modalità dello stesso, sul grado di partecipazione e di responsabilità, etc., ma, a partire dall'eventuale racconto del minore in merito ai fatti, potranno raccogliere elementi sul vissuto del minore (sentimento di estraneità, di ingiustizia, sentimento di colpa, desiderio di rimediare alla propria azione...)
  - Si ritiene indispensabile il riconoscimento, da parte del minore, di un suo coinvolgimento nell'episodio da cui è scaturita la denuncia; tra le condizioni preliminari per la proposta di riparazione deve esserci un sufficiente grado di motivazione del giovane ed una volontà di riconciliazione con la persona offesa.
  - La proposta di partecipazione ad un progetto di attività di utilità sociale o la proposta di un invio al Centro Mediazione Penale è fatta al minore, ma si informano anche i genitori o chi esercita la potestà.
  
- ⌘ Segnalazione al Centro Mediazione Penale
  - Nella valutazione, gli assistenti sociali avranno particolare cura nel considerare il rapporto tra personalità del giovane e tipologia del reato commesso. A puro titolo d'esempio, pare di particolare delicatezza la segnalazione per reati gravi (omicidio, tentato omicidio, lesioni gravissime, violenza carnale, etc.). Alcuni reati, e si pensa in particolare ai furti in alloggio compiuti da ragazzi di provenienza nomade, paiono anch'essi non del tutto idonei a tale intervento.
  - Si ritiene che la mediazione possa essere particolarmente significativa nei casi di reati che comportano un contatto diretto con la vittima e provocano un impatto emotivo forte, in particolare quindi i reati contro la persona (lesioni, minacce, ingiurie,...), o i reati contro il patrimonio come la rapina, lo scippo, l'estorsione.
  - La mediazione potrà essere proposta anche nei casi in cui sia passato diverso tempo dalla commissione del reato se si configura come termine di un processo di maturazione personale del ragazzo (fine messa alla prova, fine sconto pena).
  - Nel presentare la proposta di mediazione occorre in particolare sottolineare:
    - ❖ la mediazione è uno spazio confidenziale in cui è possibile esprimere i propri sentimenti ed il proprio punto di vista rispetto a ciò che è accaduto, ed è possibile ascoltare e cercare di comprendere i sentimenti ed il punto di vista dell'altro;
    - ❖ la mediazione può aiutare a gestire il conflitto che esisteva prima del reato e/o quello che si è venuto a creare con il reato stesso;
    - ❖ può favorire la ricerca di modalità di riparazione della conseguenza del reato;
    - ❖ l'esito positivo della mediazione potrà essere tenuto in considerazione dal PM o dal Giudice per valutare la risposta penale (es. valutare la rilevanza del fatto, concedere un perdono giudiziario, disporre una messa alla prova,.....).
  - L'invio al Centro Mediazione avverrà attraverso una segnalazione scritta riportante i dati anagrafici del minore, il numero di fascicolo della Procura Minorenni e l'imputazione rilevabile dalla richiesta d'indagine del PM. Eventuali approfondimenti avverranno in via verbale tra l'Assistente Sociale segnalante ed il mediatore incaricato del caso. Sarà compito del Centro Mediazione Penale reperire i dati relativi alla persona offesa dal reato, attraverso un proprio contatto con l'Autorità Giudiziaria.
    - Poiché la mediazione è confidenziale, nulla di quanto emerge nei colloqui di mediazione sarà riferito né al servizio sociale, né al Pubblico ministero o al Giudice, né all'avvocato, né ai genitori.
  - A conclusione dell'intervento il mediatore riferirà con una nota scritta all'assistente sociale segnalante l'esito della mediazione [non fattibile, negativo o positivo].
  - Nel caso di mediazione non fattibile o di esito negativo il mediatore non riferisce alcuna informazione che possa costituire un elemento di giudizio su chi è responsabile del "fallimento" dell'intervento.
  - Nel caso di esito positivo, potranno essere indicati gli elementi dell'accordo conclusivo raggiunto dagli interessati.